

FASCICOLO INFORMATIVO

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEL PATRIMONIO

Polizza Impianti Fotovoltaici Ex Zurich

Convenzione Collettiva Numero: **535**

Prestazioni assicurate da:



**Società Cattolica di Assicurazione
Società Cooperativa**

Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota Informativa comprensiva di Glossario, Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente e all'Assicurato prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente e l'Assicurato devono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa

- a) Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all' Albo dei gruppi assicurativi al N. 019. Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00320160237, numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo di Verona 9962, Società iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A100378, Albo Imprese presso ISVAP n. 1.00012;
- b) Sede Legale e Direzione Generale: Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona, Italia;
- c) Telefono: 045.8391111; sito Internet: www.cattolica.it, cattolica@cattolicaassicurazioni.it;
- d) Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni: art. 65 R.D.L. 29/4/1923 N° 966;
- e) Società di revisione: Reconta Ernst & Young S.p.A., Sede legale: Via G.D. Romagnosi, 18/A – 00196 Roma.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2010 ammonta a 1.287 milioni di euro, di cui 1.220 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2010 risulta pari al 565%.

3. Conflitto di interessi

La Società si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di Gruppo o rapporti di affari propri o di altre Società del Gruppo.

In ogni caso la Società, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio al Contraente e si impegna ad ottenere per il Contraente il miglior risultato possibile.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Convenzione Collettiva

La presente Convenzione, stipulata dalla Banca con la Compagnia ha durata annuale con tacito rinnovo.

Singole Coperture Assicurative

Le singole coperture assicurative sottoscritte dagli Assicurati mediante il Modulo di Adesione hanno durata annuale con tacito rinnovo.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle CGA Art. 3.

AVVERTENZA - Termini e modalità di Disdetta

La disdetta della Convenzione contratta da parte della Banca deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 60 giorni prima della data di scadenza della Convenzione stessa.

In caso di disdetta da parte della Banca Contraente della Convenzione, le garanzie assicurative prestate a favore dei singoli Assicurati resteranno comunque in vigore fino alla loro naturale scadenze secondo quanto previsto dall' Art. 4 delle CGA.

4. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

4.1 Coperture assicurative offerte

Con il contratto di assicurazione di cui alla presente Convenzione, la Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli specifici articoli delle Condizioni di Assicurazione, a corrispondere un Indennizzo all'Assicurato per i danni subiti all'impianto assicurato in relazione alle combinazioni di garanzie indicate nel Modulo di Adesione e sotto riportate:

- Sezione I – Danni Diretti (garanzia sempre operativa)
Guasti alle Macchine e/o Fenomeno Elettrico (garanzia opzionale)
Atti di Terzi (garanzia opzionale)
- Sezione II - Danni Indiretti (garanzia opzionale)
- Sezione III - Ricorso Terzi (garanzia opzionale)

4.2 AVVERTENZA - Limitazioni ed Esclusioni

Per conoscere , in dettaglio le limitazioni e le Esclusioni derivanti dalla presente Polizza si rimanda rispettivamente ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- Sezione I – Danni Diretti (garanzia sempre operativa) – artt. 31, 32
- Sezione II - Danni Indiretti (garanzia opzionale) – artt. 41, 42
- Sezione III - Ricorso Terzi (garanzia opzionale) – cfr. Sezione III

4.3 AVVERTENZA - Franchigie Scoperti e Massimali

Il contratto di assicurazione prevede, in relazione ad alcuni eventi, franchigie, scoperti e massimali per i quali si rinvia agli articoli 37 e Sub-SEZ. I e Sub-SEZ. II della Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Esempio numerico di Scoperto

Somma assicurata : € 15.000

Ammontare del danno : € 5.000

Scoperto del 30% con un minimo di € 2.000 : $(€ 5.000 \times 30\%) = € 1.500 \rightarrow$ scoperto € 2.000

Danno Indennizzabile/risarcibile : € 5.000 - € 2.000 = € 3.000

Esempio numerico di Franchigia

Es.1

Somma assicurata : € 100.000

Ammontare del danno : €10.000

Franchigia fissa: € 150

Danno Indennizzabile/risarcibile : € 10.000 - € 150 = € 9.850

Es. 2

Somma assicurata : € 100.000

Ammontare del danno : €100

Franchigia fissa: € 150

Danno Indennizzabile/risarcibile : € 0

Esempio numerico di Massimale

Es.1

Somma assicurata: € 100.000

Ammontare del danno : € 110.000

Franchigia fissa: € 100

Danno Indennizzabile/risarcibile : € 100.000 (massimale) - € 100 (franchigia) = € 99.900

Quota a carico dell'Assicurato: € 10.000 (ammontare del danno extra massimale) + € 100 (franchigia) = € 10.100

Es. 2

Somma assicurata: € 100.000

Massimale : 20% della somma assicurata con un massimo € 25.000 \rightarrow € 20.000

Ammontare del danno : € 22.500

Franchigia fissa: € 100

Danno Indennizzabile/risarcibile : € 20.000 (massimale) - € 100 (franchigia) = € 19.900

Quota a carico dell'Assicurato: € 2.500 (ammontare del danno extra massimale) + € 100 (franchigia) = € 2.600

5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

5.1 AVVERTENZA - Dichiarazioni false o reticenti:

Secondo il disposto dell'Art.10 delle CGA, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o della Banca Contraente della Convenzione relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892 o 1893 o 1894 c.c..

6. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni elemento tra quelli riferiti alle garanzie assicurative che possono aggravare o diminuire il rischio in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio (per esempio ampliamento dell'impianto fotovoltaico).

Gli aggravamenti o le diminuzioni di rischio non comunicati o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, nei casi e con le modalità previsti dall'art.1898 cod. civ..

ES: Aumento di potenza dell'impianto fotovoltaico.

In caso di richiesta di variazione di copertura che comporti una variazione di premio, la Società, dopo aver ricevuto segnalazione in tal senso, provvede all'annullo dell'adesione e l'assicurato dovrà sottoscrivere una nuova copertura. Non è previsto rimborso della parte di premio non goduta.

7. Premio

Il Premio annuale viene determinato in base alle garanzie scelte e in funzione della potenza installata dell'impianto :

Premi annuali al KWp installato (valori al lordo delle imposte)

Per impianti fino a **3 KWp** installati

Solo danni diretti all'impianto	€ 6,00 per KWp installato
Attivazione garanzia "Guasti alle Macchine e/o Fenomeno Elettrico"	€ 3,00 per KWp installato
Attivazione garanzia "Atti di terzi"	€ 7,00 per KWp installato

Estensione ai danni indiretti	€ 10,00 per KWp installato
-------------------------------	----------------------------

Per impianti oltre a **3 KWp** e fino a **20 KWp** installati

Solo danni diretti all'impianto	€ 5,00 per KWp installato
Attivazione garanzia "Guasti alle Macchine e/o Fenomeno Elettrico"	€ 3,00 per KWp installato
Attivazione garanzia "Atti di terzi"	€ 6,00 per KWp installato

Estensione ai danni indiretti	€ 9,00 per KWp installato
-------------------------------	---------------------------

Per impianti oltre **20 KWp** e fino a **50 KWp** installati

Solo danni diretti all'impianto	€ 4,00 per KWp installato
Attivazione garanzia "Guasti alle Macchine e/o Fenomeno Elettrico"	€ 3,00 per KWp installato
Attivazione garanzia "Atti di terzi"	€ 6,00 per KWp installato

Estensione ai danni indiretti	€ 8,00 per KWp installato
-------------------------------	---------------------------

Per impianti oltre **50 KWp** e fino a **1000 KWp** installati

Solo danni diretti all'impianto	€ 3,00 per KWp installato
Attivazione garanzia "Guasti alle Macchine e/o Fenomeno Elettrico"	€ 2,00 per KWp installato

Attivazione garanzia "Atti di terzi"	€ 4,00 per KWp installato
--------------------------------------	---------------------------

Estensione ai danni indiretti	€ 5,00 per KWp installato
-------------------------------	---------------------------

Per **tutti** gli impianti

RCT	€ 100,00 ad impianto
-----	----------------------

7.1 Mezzi di Pagamento

Modalità di pagamento a disposizione dell'Assicurato

- Bonifico bancario.

7.2 Costi gravanti sul premio

I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall'importo del premio unico corrisposto.

I costi gravanti sul Premio sono illustrati nella seguente tabella:

Costi di acquisizione, gestione ed incasso	Provvigioni totali percepite dall'Intermediario/i (quota parte dei costi)
35%	57,14%

Tabella esemplificativa dei premi:

Garanzie scelte	Danni diretti, Ricorso Terzi
Durata copertura	12 mesi
Potenza Installata	3 KWp
Garanzia Danni Diretti	Si
Garanzia Guasti alle Macchine e/o Fenomeno Elettrico	Si
Garanzia Atti di Terzi	Si
Garanzia Danni Indiretti	Si
Garanzia RCT	Si
Premio lordo annuale*	€ 178,00
Premio netto annuale	€ 145,60
Costi di acquisizione e incasso (in valore assoluto)	€ 50,96
Provvigioni percepite dall'Intermediario (in valore assoluto)	€ 29,12

8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivati dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui possono essere fatti valere.

9. Legge applicabile al contratto

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana.

10. Regime fiscale

I premi relativi alle garanzie della presente Polizza sono soggetti ad un'imposta sulle assicurazioni del 22,25%.

11. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA - Modalità e termini per la denuncia del sinistro – DANNI DIRETTI

a) Obblighi dell'Assicurato:

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
2. darne avviso alla Compagnia entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.
3. fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia;
4. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
5. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

b) Denuncia di sinistro alla Società:

L'Assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'art. 1913 cod. civ. dare avviso del sinistro a:

**Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop.
Ufficio Sinistri
Via Valle di Pruvignano, 20
37020 S. Floriano di San Pietro in Cariano, Verona (VR)
oppure telefonando al numero verde 800.206692**

entro tre giorni dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza.

La denuncia di sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il sinistro e, ove possibile, l'entità approssimata del danno e la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e degli eventuali testimoni dell'accaduto;

AVVERTENZA - Modalità e termini per la denuncia del sinistro – DANNI INDIRETTI

a) Obblighi dell'Assicurato:

Nel caso di un qualsiasi evento che dia adito ad una richiesta di indennizzo secondo la presente sezione, si conviene che il Contraente o l'Assicurato deve:

1. eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni

- interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
2. notificare tale evento alla Compagnia ed inviarne conferma scritta entro 48 ore.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

3. fornire alla Compagnia a proprie spese una dichiarazione scritta contenente tutti i dettagli della richiesta di indennizzo, entro e non oltre trenta giorni dall'interruzione o interferenza dell'attività assicurata ovvero entro un ulteriore periodo che la Compagnia potrà di volta in volta concedere per iscritto;
4. tenere a disposizione, tanto della Compagnia quanto dei Periti, i propri registri e libri, i conti, le fatture, nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Compagnia e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche, eventualmente accompagnati da una dichiarazione legalmente valida della veridicità della richiesta di risarcimento e di qualsiasi aspetto correlate;

Inoltre:

la Compagnia ed i suoi incaricati avranno accesso illimitato alle strutture in cui si siano verificati tali perdite o danni, al fine di stabilire la possibile causa e l'entità della perdita o del danno, il suo effetto sull'interesse assicurato, nonché al fine di esaminare le possibilità di ridurre al minimo l'interruzione o l'interferenza con l'attività assicurata e, se necessario, formulare ragionevoli raccomandazioni su come evitare o ridurre al minimo tale interruzione o interferenza. Se l'assicurato o chiunque operi per suo conto impedirà o ostacolerà la Compagnia in qualsiasi modo ovvero non seguirà le eventuali raccomandazioni formulate dalla Compagnia secondo quanto più sopra riportato, tutti i benefici relativi alla presente sezione decadranno. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

b) **Denuncia di sinistro alla Società:**

L'Assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'art. 1913 cod. civ. dare avviso del sinistro a:

**Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop.
Ufficio Sinistri
Via Valle di Pruviniario, 20
37020 S. Floriano di San Pietro in Cariano, Verona (VR)
oppure telefonando al numero verde 800.206692**

entro tre giorni dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza.

La denuncia di sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il sinistro e, ove possibile, l'entità approssimata del danno e la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e degli eventuali testimoni dell'accaduto;

12. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop.
Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia)
Fax: 045.83.72.354
E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it

indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, telefono 06-421331, telefax 06-42133206, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo all'ISVAP deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante; denominazione dell'impresa, dell'intermediario di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

13. AVVERTENZA - Arbitrato

Per ogni controversia diversa da quelle previste dall'articolo precedente, si fa riferimento ai seguenti articoli delle CGA: **artt. 17, 18**

Società Cattolica di Assicurazioni Soc. Coop. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale
(Dott. Paolo Bedoni)



DEFINIZIONI VALIDE PER L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Nel testo che segue si intende per:

Assicurato

La persona fisica o giuridica, cliente della Banca Popolare Pugliese Soc. Coop.p.A, che ha sottoscritto il Modulo di Adesione al servizio assicurativo e che era precedentemente assicurata mediante analogo polizza di Zurich.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Contraente della Convenzione

La **Banca Popolare Pugliese Soc. Coop.p.A** che stipula la Convenzione Collettiva di assicurazione con la Società.

Decorrenza

Momento in cui il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Ente Vincolatario

La **Banca Popolare Pugliese Soc. Coop.p.A**, che ha concesso il finanziamento finalizzato all'acquisto dell'Impianto Fotovoltaico.

Franchigia

La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Intermediario Collocatore

La **Banca Popolare Pugliese Soc. Coop.p.A** che propone all'Assicurato la copertura assicurativa.

Intermediario Gestore

Broker – Giulio Romano a cui è affidata la gestione del presente contratto.

Modulo di Adesione

La dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato per aderire alla presente Convenzione Assicurativa Collettiva.

Polizza

Il documento che contiene il contratto di assicurazione e ne prova l'esistenza.

Premio

La somma in denaro comprensiva di imposte che la Banca Contraente della Convenzione deve alla Società in base al Contratto di Assicurazione di cui alla presente Polizza.

Rischio

La possibilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

La percentuale dell'importo liquidabile ai termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro

L'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società

Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa con Sede Legale in Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona.

Indirizzo a cui spedire comunicazioni e/o documenti: Via di Valle Pruviniario, 20 – 37020 San Floriano (Verona).

ALTRE DEFINIZIONI**Macchinario**

L'impianto fotovoltaico, comprensivo di: supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione.

Atti di terzi

Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi di terzi, atti di terrorismo e sabotaggio, furto delle cose assicurate.

Guasti macchine e/o Fenomeno elettrico

si intendono tutti i danni derivanti ai macchinari da guasti e/o rotture originati da cause interne di natura meccanica e/o elettrica, compresi, a titolo indicativo ma non limitativo, quelli derivanti da: incuria, negligenza, imperizia, incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, sollecitazioni anormali, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, corpi estranei, sovratensione elettrica, fulminazione, errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione.

Atto di Terrorismo

Per atto di terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsivoglia organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

Atto di sabotaggio organizzato

Per atto di sabotaggio organizzato si intende un atto di chi, per motivi, politici, militari, religiosi o similari, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente contratto la Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato in relazione alle garanzie indicate nel Modulo di Adesione per i danni determinati dagli eventi sotto elencati:

- Sezione I – Danni Diretti (garanzia sempre operativa)
Guasti alle Macchine e/o Fenomeno Elettrico (garanzia opzionale)
Atti di Terzi (garanzia opzionale)
- Sezione II - Danni Indiretti (garanzia opzionale)
- Sezione III - Ricorso Terzi (garanzia opzionale)

L'assicurazione è prestata in relazione agli Impianti Fotovoltaici di cui alla Definizione e secondo le caratteristiche indicate nel Modulo di Adesione.

ART. 2 – VINCOLO (VINCOLATARIO DELLE PRESTAZIONI)

Se presente vincolo questo è a favore della **Banca Popolare Pugliese Soc. Coop.p.A.**, in relazione ai contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto dell'Impianto Fotovoltaico.

La Compagnia liquida la Banca vincolataria fino alla concorrenza del debito residuo di capitale e, per la parte eccedente tale vincolo, liquida direttamente l'Assicurato fino alla concorrenza dell'ammontare del danno.

Pertanto la Compagnia si obbliga a:

- a) non liquidare nessun indennizzo, se non con il consenso della Banca vincolataria;
- b) comunicare alla Banca vincolataria tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità ed efficacia dell'assicurazione.

ART. 3 – DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Per ciascun Assicurato, l'operatività delle garanzie decorre dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione e cesserà alle ore 24.00 dell'anno successivo sempreché il premio sia stato pagato per poi rinnovarsi tacitamente di anno in anno.

ART. 4 – DISDETTA CESSAZIONE, ANNULLAMENTO DELLE GARANZIE

In caso di disdetta da parte della Banca Contraente della Convenzione, le garanzie assicurative prestate a favore dei singoli Assicurati resteranno comunque in vigore fino alla loro naturale scadenza secondo quanto sotto previsto.

Con riferimento alla posizione dei singoli Assicurati, la disdetta del contratto deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale della Copertura assicurativa.

ART. 5 - PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA

Il Premio annuale viene determinato in base alle garanzie scelte e in funzione della potenza installata dell'impianto:

Premi annuali al KWp installato (valori al lordo delle imposte)

Per impianti fino a **3 KWp** installati

Solo danni diretti all'impianto	€ 6,00 per KWp installato
Attivazione garanzia "Guasti alle Macchine e/o Fenomeno Elettrico"	€ 3,00 per KWp installato
Attivazione garanzia "Atti di terzi"	€ 7,00 per KWp installato

Estensione ai danni indiretti	€ 10,00 per KWp installato
-------------------------------	----------------------------

Per impianti oltre a **3 KWp** e fino a **20 KWp** installati

Solo danni diretti all'impianto	€ 5,00 per KWp installato
Attivazione garanzia "Guasti alle Macchine e/o Fenomeno Elettrico"	€ 3,00 per KWp installato
Attivazione garanzia "Atti di terzi"	€ 6,00 per KWp installato

Estensione ai danni indiretti	€ 9,00 per KWp installato
-------------------------------	---------------------------

Per impianti oltre **20 KWp** e fino a **50 KWp** installati

Solo danni diretti all'impianto	€ 4,00 per KWp installato
Attivazione garanzia "Guasti alle Macchine e/o Fenomeno Elettrico"	€ 3,00 per KWp installato
Attivazione garanzia "Atti di terzi"	€ 6,00 per KWp installato

Estensione ai danni indiretti	€ 8,00 per KWp installato
-------------------------------	---------------------------

Per impianti oltre **50 KWp** e fino a **1000 KWp** installati

Solo danni diretti all'impianto	€ 3,00 per KWp installato
Attivazione garanzia "Guasti alle Macchine e/o Fenomeno Elettrico"	€ 2,00 per KWp installato
Attivazione garanzia "Atti di terzi"	€ 4,00 per KWp installato

Estensione ai danni indiretti	€ 5,00 per KWp installato
-------------------------------	---------------------------

Per **tutti** gli impianti

RCT	€ 100,00 ad impianto
-----	----------------------

ART. 6 - MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Mezzi di pagamento a disposizione dell'Assicurato

- Bonifico Bancario.

ART. 7 - COSTI GRAVANTI SUL PREMIO

I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall'importo del premio unico corrisposto.

I costi espliciti gravanti sul premio unico sono rappresentati nelle tabelle che seguono:

Costi di acquisizione, gestione ed incasso	Provvigioni Totali percepite dall'Intermediario/i
35%	57,14%

Tabella esemplificativa dei premi:

Garanzie scelte	Danni diretti, Ricorso Terzi
Durata copertura	12 mesi
Potenza Installata	3 KWp
Garanzia Danni Diretti	Si
Garanzia Guasti alle Macchine e/o Fenomeno Elettrico	Si
Garanzia Atti di Terzi	Si
Garanzia Danni Indiretti	Si
Garanzia RCT	Si
Premio lordo annuale*	€ 178,00
Premio netto annuale	€ 145,60
Costi di acquisizione e incasso (in valore assoluto)	€ 50,96
Provvigioni percepite dall'Intermediario (in valore assoluto)	€ 29,12

ART. 8 - REGIME FISCALE

I premi relativi alle garanzie della presente Polizza sono soggetti ad un'imposta sulle assicurazioni del 22,25%.

ART. 9 - OBBLIGHI DELLE PARTI

L'Intermediario Collocatore si impegna a:

- consegnare tutta la documentazione pre-contrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente all'Assicurato, prima della sottoscrizione delle singole coperture assicurative;
- fornire copia della Modulo di Adesione;
- sottoporre a ciascun Assicurato, l'informativa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, predisposta e resa disponibile da Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, nonché a raccogliere e trattenere presso di sé il relativo consenso al trattamento dei dati personali.

ART. 10 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892 o 1893 o 1894 del cod. civ.

Art. 11 – AGGRAVAMENTO E DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione o del rischio in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, nei casi e con le modalità previsti dall'art.1898 cod. civ..

ART. 12 - ALTRE ASSICURAZIONI

In caso di sinistro l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio Assicurato con il presente contratto. L'omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all'indennizzo.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli artt.1910 e 1913 cod. civ..

ART. 13 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Compagnia non potranno essere interpretati come rinuncia della Compagnia stessa a valersi della facoltà di recesso

ART. 14 - ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE

La Compagnia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornirne tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 15 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le circostanze influenti sulla valutazione del rischio sono quelle desunte dalle dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato, rese ai fini sia del presente contratto sia della polizza di riferimento in base ai cui estremi, congiuntamente considerati, la Compagnia ha prestato il suo consenso e determinato il premio.

ART. 16 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 17 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno é concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del

Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 18 - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. "Obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" per la Sezione I e di cui agli Articoli "Determinazione dell'indennizzo" per la Sezione II;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. "Procedura per la valutazione del danno" comma b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui ai commi c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività -anche se ridotta- svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 19 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

ART. 20 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 21 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura

giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che il sinistro stesso non sia stato determinato da dolo o colpa grave dell'Assicurato medesimo o del Contraente.

ART. 22 - BUONA FEDE

Si conviene che, l'omissione della dichiarazione da parte dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Compagnia il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si sia manifestata.

ART. 23 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

In caso di sinistro, le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma a Primo Rischio Relativo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro stesso la Compagnia decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

ART. 24 - LIMITI TERRITORIALI DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione vale per gli impianti installati nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

ART. 25 - MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 26 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto si rinvia alle norme di legge.

ART. 27 - COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal Contratto dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo fax o raccomandata, e dovrà essere indirizzata a:

- **Se alla Banca:**

Banca Popolare Pugliese Soc. Coop.p.A: Via Provinciale per Matino, 5 - 73052 Parabita (Le)

o in alternativa

Broker - Giulio Romano: Via Lazzari 32, 73014 –Gallipoli(Le) tel. 0833.262580- fax. 0833.265417- mailto: info@realbrokers.it

- **Se alla Società:**

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.: Via Valle di Pruviniario, 20 - 37020 San Floriano (Verona). Fax 045-6837302

ART. 28 - RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:

Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop.
Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia)
Fax: 045.83.72.354
E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it

indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, telefono 06-421331, telefax 06-42133206, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo all'ISVAP deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante; denominazione dell'impresa, dell'intermediario di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

ART. 29 - FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto, è competente l'Autorità giudiziaria del luogo in cui l'Assicurato ha la residenza o ha eletto domicilio, o ha la sede legale o amministrativa.

SEZIONE I NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI DIRETTI OPERANTE IN OGNI MODULO DI ATTIVAZIONE
--

ART. 30 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati al macchinario assicurato (fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del Gestore) nell'ambito della o delle ubicazioni dichiarate in polizza, da qualsiasi evento improvviso ed accidentale, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito dall'art. "Esclusioni" e dall'art. "Delimitazioni e detrazioni". Si precisa inoltre che il macchinario assicurato deve aver superato tutte le verifiche imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A.) riportate nell'allegato 1 del Decreto Ministeriale approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 45/2007 del 23/02/2007, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni. In caso di pannelli non certificati e/o in caso di mancato superamento da parte dei macchinari assicurati di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE, l'Assicurato decadrà dal diritto all'indennizzo. Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

ART. 31 – ESCLUSIONI

a) Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

- a1) atti di terzi in genere come, ad esempio: scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio, furto, rapina (se non quanto previsto nell'apposita sub-sezione II, qualora attivata), ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita, atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;
- a2) esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- a3) mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
- a4) dolo e colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- a5) inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive;
- a6) ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione del "macchinario"; inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;
- a7) difetti di cui il Contraente, l'Assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza, ovvero ne sarebbero dovuti venire a conoscenza con l'uso della normale diligenza, al momento della stipula della polizza;
- a8) eventi e/o danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, costruttore e/o manutentore;
- a9) guasti meccanici, elettrici ed elettronici del "macchinario" (se non quanto previsto nell'apposita sub-sezione);
- a10) urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato;
- a11) montaggio, smontaggio, manutenzione di "macchinario"

- a12) errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
- a13) deperimento o logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione, danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- a14) assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni di "macchinario" ;
- a15) lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento;
- a16) malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati, perdita o alterazione di dati, perdite di schede, dischi, nastri, CD ROM, ed altri supporti informatici; ma ciò tuttavia non escluderà l'indennizzabilità dei danni e/o perdite conseguenti a tali eventi alla proprietà assicurata;
- a17) inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento; sono inoltre escluse le spese di manutenzione, aggiornamento e miglioramento;
- a18) impiego di esplosivi in genere;
- a19) umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, batteri, muffa, funghi, contaminazione, roditori, animali e vegetali in genere, infiltrazione;
- a20) eruzione vulcanica e maremoto.

Sono inoltre esclusi i danni subiti o provocati:

- a21) a tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti;
- b) proprietà e beni esclusi:
- b1) macchinario in genere, prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione;
 - b2) cose o parti di esse, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo e messa in se connessi a lavori di manutenzione o revisione;
 - b3) linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dall'ubicazione dell'impianto;
 - b4) pannelli "stand alone" utilizzati per l'alimentazione di segnalazioni stradali o per qualsiasi altra destinazione d'uso.
- c) sono comunque sempre esclusi:
- c1) qualsiasi tipo di danno indiretto (se non quanto previsto nell'apposita sezione II, qualora attivata);
 - c2) gli aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito all'applicazione di leggi/ordinanze;
 - c3) i difetti di rendimento;
 - c4) maggiori oneri derivanti da smaltimento e/o contaminazione da amianto;
 - c5) i danni a cose in leasing o noleggiate di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se assicurate da altre polizze;
 - c6) ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche.

ART. 32 – DELIMITAZIONI E DETRAZIONI

In nessun caso la Compagnia pagherà importo superiore a quello specificatamente stabilito nella Scheda di Polizza. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, previa detrazione dell'importo specificatamente stabilito nella Scheda di Polizza.

01. Relativamente ai danni materiali diretti causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto di un fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia.
02. Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da: franamento e smottamento del terreno, la Compagnia non indennizzerà somma superiore al 60% della somma assicurata nella partita "Macchinario".

ART. 33 – VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

L'ammontare del danno si determina:

deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

ART. 34 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
- b) darne avviso all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.
- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

CONDIZIONI PARTICOLARI

ART. 35 - MACCHINARIO IN LEASING (D.I.C. / D.I.L.)

A parziale deroga dell'art. "Esclusioni" comma c5), qualora i macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria fossero già assicurati dal Locatore, a norma della presente condizione particolare la Compagnia garantisce i beni medesimi:

- a. per il loro intero valore contro gli eventi garantiti dalla presente polizza e non previsti da altre eventuali assicurazioni;
- b. per l'eccedenza a completamento del loro intero valore contro gli eventi garantiti sia dalla presente polizza che da altre eventuali assicurazioni.

ART. 36 - ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

a parziale deroga dell'art. "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento d'indennità che, aggiunto all'importo di cui alla lettera a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".
2. Agli effetti degli Artt. "Assicurazione parziale" e 1907 del Codice Civile, il supplemento di indennità, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.
3. In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
4. Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun macchinario, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui all'art. "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno".
5. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite dal sinistro o su altra area del

territorio nazionale se non derivi aggravio per la Compagnia, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

6. L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto macchinari, attrezzature od arredamento di reparti in stato di attività.
7. Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza;

ART. 37 – SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Compagnia indennizza le spese necessariamente sostenute per demolire, sgombrare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, sino alla concorrenza del 10 % del danno indennizzabile, con il massimo di Eur 50.000.

ART. 38 – ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina di eventuali periti o arbitri, né legittimazione per impugnare le perizie o le decisioni arbitrali, rimanendo convenuto che in tal caso le azioni, ragioni e diritti sorgenti dell'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dall'Azienda e dalla Compagnia. L'indennizzo che a norma di quanto sopra sarà liquidato in contraddittorio, non potrà essere versato se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati.

ART. 39 – DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Relativamente alla partita "Macchinario" , a parziale deroga di quanto previsto dall' art. "Assicurazione parziale", si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale se la somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 15%.

Qualora tale limite del 15% dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell'art. "Assicurazione parziale" delle Condizioni Generali di Assicurazione rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale. In ogni caso, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

SUB-SEZIONE I -GARANZIA "GUASTO ALLE MACCHINE E/O FENOMENO ELETTRICO"
(Valida solo se espressamente selezionata nel modulo di adesione)

A parziale deroga dell'Art. "Esclusioni" comma a9) e a12) della Sezione I, ferme restando tutte le altre esclusioni previste in detto articolo, la Compagnia si obbliga ad indennizzare i guasti accidentali derivanti da "Guasto alle Macchine e Fenomeno Elettrico" al macchinario assicurato, anche se di proprietà di terzi, collaudato e pronto per l'uso cui è destinato.

Sono esclusi i danni:

a) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, cinghie, catene, guarnizioni, rivestimenti, accumulatori elettrici e

quant'altro di simile; non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni dell'Assicurato;

b) i danni, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura
- eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna

Per quanto concerne i danni da serie (solamente per danni derivanti da Vizi di materiale, difetti di fabbricazione, errori di progetto e calcolo, errori di montaggio), gli stessi verranno indennizzati secondo la seguente regola:

- 1° sinistro: 100% dell'indennizzo
- 2° sinistro: 70% dell'indennizzo
- 3° sinistro: 40% dell'indennizzo
- 4° sinistro: 20% dell'indennizzo
- dal 5° sinistro: no indennizzo

Agli effetti della presente garanzia, in nessun caso la Compagnia pagherà per ciascun sinistro più dell'importo stabilito nella scheda di polizza.

SUB-SEZIONE II -GARANZIA “ATTI DI TERZI”
(Valida solo se espressamente selezionata nel modulo di attivazione)

A parziale deroga dell'art. “Esclusioni” comma a1), la Compagnia risponde dei danni derivanti da atti di terzi.

E' condizione essenziale per l'indennizzabilità di tali danni che il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui il macchinario assicurato è fissato.

Le installazioni sui tetti devono essere fatte su edifici abitati o, comunque, non abbandonati. Si precisa inoltre che le tettoie di altezza inferiore ai 4 metri, le pensiline dei mezzi pubblici, i ricoveri per animali e tutte le strutture che possono similmente essere accomunate a queste, vanno considerate come “impianto non integrato a terra” e, come tali, dovranno rispettare le misure di sicurezza richieste per questa tipologia di impianto.

Tutte le installazioni, quale che sia il loro livello di integrazione architettonica, pena la perdita del diritto all'indennizzo, dovranno essere dotate della seguente misura di prevenzione del furto:

- tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere saldati, avere la testa spaccata, avere all'interno della testa una sfera di acciaio o comunque prevedere un sistema che ne impedisca la libera rimozione (bulloneria antisvitamento);

Oltre a quanto sopra disposto, le installazioni a terra, pena la perdita del diritto all'indennizzo, dovranno essere provviste di apposita recinzione (altezza minima 2 m) e di sistemi di videosorveglianza che prevedano il collegamento in remoto con un istituto di vigilanza che venga allertato in caso di allarme.

Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da: scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti dolosi di terzi, furto e in aggregato per tutte le garanzie prestate dalla presente Sub-Sezione "Atti di Terzi" la Compagnia:

- per impianti posti su tetto ad un'altezza dal suolo superiore a 3 m non indennizzerà somma superiore a € 60.000,00 per sinistro e annualità;
- per tutte le altre tipologie di impianto non indennizzerà somma superiore al 20% della somma assicurata nella partita "Macchinario" con il limite di € 60.000,00 per sinistro e annualità.

<p style="text-align: center;">SEZIONE II -NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI INDIRETTI (Valida solo se espressamente selezionata nel modulo di attivazione)</p>
--

ART. 40 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia indennizza le perdite di profitto che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro che abbia colpito le cose assicurate ai sensi della Sezione I, nei luoghi indicati nella suddetta Sezione di riferimento e nei quali il macchinario stesso è ubicato, sempre che:

- tale sinistro sia indennizzabile a termini della Sezione I;
- il macchinario sia collegato alla rete;
- il macchinario sia dotato di sistema di telecontrollo, direttamente gestito dall'installatore;
- sia stata prevista una regolare attività di manutenzione dell'impianto sia contrattualizzata con un'azienda esterna sia eseguita da personale interno purchè gli operatori deputati a tali attività siano provvisti di certificazione. In ogni caso detta attività di manutenzione deve essere dimostrabile e tracciabile; salve le eccezioni di cui ai successivi Artt. "Esclusioni" e "Delimitazioni e detrazioni".

ART. 41 - ESCLUSIONI

La Compagnia non risponde delle perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell'inattività conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione I della presente polizza causato da:

- serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;
- mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità;
- da sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;

La Compagnia non risponde inoltre di:

- penali o indennità o multe dovute a terzi;
- giornate di sospensione dell'attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato;

La Compagnia non risponde delle perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività causati da:

- disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;

Sono inoltre escluse le perdite dovute a:

- dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;
- difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese;
- mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione.

ART. 42 - DELIMITAZIONI E DETRAZIONI

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, degli importi indicati nella scheda riepilogativa.

ART. 43 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

Si procede alla determinazione dell'indennizzo secondo le norme seguenti:

a) Si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore, relativamente alle due settimane antecedenti il sinistro, con l'impianto regolarmente funzionante;

b) Si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al sinistro, prima della riparazione;

c) La differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:

- c1) Il prezzo di vendita al kWh, contrattualizzato dal cliente con il Gestore della rete;
- c2) Il valore dell'incentivo erogato dal GSE per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D. M. del 19.02.07 relativo al conto energia, e sue successive modifiche;

d) L'indennizzo complessivo sarà pari al valore risultante dalla somma dei punti c1) e c2), moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'impianto, al netto dei giorni indicati in scheda di polizza quali franchigia.

Se, nei sei mesi immediatamente successivi al termine del periodo di indennizzo, l'Assicurato ottiene benefici esclusivamente in conseguenza dell'interruzione o riduzione dell'attività dichiarata, tali benefici dovranno essere detratti dall'indennizzo come sopra determinato.

Qualora il pagamento dell'indennizzo da parte della Compagnia fosse intervenuto prima dei sei mesi suddetti, l'Assicurato è tenuto alla restituzione alla Compagnia dell'importo corrispondente ai benefici ottenuti.

ART. 44 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Ad integrazione dell'Art. "Pagamento dell'indennizzo" delle Condizioni Generali di Assicurazione, per la presente sezione si conviene che:

- a) la Compagnia si impegna, salvo quanto previsto alla condizione c) a seguire, a versare all'assicurato l'importo dovuto in base alla presente sezione relativo all'interruzione dell'attività operativa, trenta giorni dopo la determinazione (accordo) finale dell'importo dovuto.
- b) L'assicurato potrà, trenta giorni dopo che la Compagnia avrà ricevuto debita notifica della perdita dell'interesse assicurato e avrà riconosciuto la propria responsabilità, come richiedere come pagamento/i anticipato/i l'importo/gli importi minimo/i che la Compagnia concorderà come pagabile/i.
- c) La Compagnia sarà autorizzata a posticipare il pagamento oltre il periodo definito al punto a) di cui sopra nel caso in cui:
 - i. esistano dubbi circa il diritto dell'assicurato all'indennizzo, nel qual caso il pagamento sarà dovuto soltanto quando l'assicurato fornirà la prova necessaria o la Compagnia accetterà la responsabilità;
 - ii. a seguito di qualsiasi perdita o danno ovvero di interferenze o interruzioni dell'attività assicurata, siano state avviate indagini dell'Autorità competente nei confronti dell'assicurato, nel qual caso il pagamento sarà dovuto soltanto al termine di tali indagini, fermo restando che se l'assicurato verrà condannato per qualsiasi reato rispetto a qualunque richiesta di indennizzo in base alla presente polizza assicurativa, la copertura contemplata dalla presente sezione non avrà effetto.

ART. 45 - PERIODO DI INDENNIZZO

L'assicurazione è convenuta per un periodo massimo di indennizzo di 63 (sessantatre) giorni comprensivi della franchigia di 72 ore come indicato nella scheda di Polizza. Tale periodo ha decorrenza concomitante con quella della franchigia temporale ossia con la data di denuncia del sinistro.

ART. 46 - SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE

In caso di inattività dell'impianto per cause diverse da quelle previste dalla presente polizza, l'assicurazione è sospesa fino al momento in cui l'attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa. Quando l'inattività dell'azienda è parziale, l'assicurazione ha effetto limitatamente a quella della stessa che continua ad essere in attività. Il premio dell'annualità in corso rimane acquisito per intero dalla Compagnia.

ART. 47 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Nel caso di un qualsiasi evento che dia adito ad una richiesta di indennizzo secondo la presente sezione, si conviene che il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- b) notificare tale evento alla Compagnia ed inviarne conferma scritta entro 48 ore. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fornire alla Compagnia a proprie spese una dichiarazione scritta contenente tutti i dettagli della richiesta di indennizzo, entro e non oltre trenta giorni dall'interruzione o interferenza dell'attività assicurata ovvero entro un ulteriore periodo che la Compagnia potrà di volta in volta concedere per iscritto;

- d) tenere a disposizione, tanto della Compagnia quanto dei Periti, i propri registri e libri, i conti, le fatture, nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Compagnia e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche, eventualmente accompagnati da una dichiarazione legalmente valida della veridicità della richiesta di risarcimento e di qualsiasi aspetto correlate;

Inoltre: la Compagnia ed i suoi incaricati avranno accesso illimitato alle strutture in cui si siano verificati tali perdite o danni, al fine di stabilire la possibile causa e l'entità della perdita o del danno, il suo effetto sull'interesse assicurato, nonché al fine di esaminare le possibilità di ridurre al minimo l'interruzione o l'interferenza con l'attività assicurata e, se necessario, formulare ragionevoli raccomandazioni su come evitare o ridurre al minimo tale interruzione o interferenza. Se l'assicurato o chiunque operi per suo conto impedirà o ostacolerà la Compagnia in qualsiasi modo ovvero non seguirà le eventuali raccomandazioni formulate dalla Compagnia secondo quanto più sopra riportato, tutti i benefici relativi alla presente sezione decadranno. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

SEZIONE III -RICORSO TERZI
(Valida solo se espressamente selezionata nel Modulo di Adesione)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro all'impianto fotovoltaico assicurato, indennizzabile a termini di polizza.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10 % del massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- da furto;
- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- derivanti da Responsabilità Civile professionale;
- sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio, nonché i danni di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.

Non sono comunque considerati terzi:

- I. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;

- II. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- III. le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell' art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n.216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.